



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SUI SERVIZI AEREI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA, CON ALLEGATI, FATTO A KIGALI IL 20 AGOSTO 2018

Art. 1 (Accordo)

ACCORDO SUI SERVIZI AEREI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda nel presente Accordo di seguito indicati come le "Parti Contraenti", in quanto firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

desiderando contribuire al progresso dell'aviazione civile internazionale;

desiderando concludere un Accordo allo scopo di stabilire ed operare servizi aerei tra i propri rispettivi territori ed oltre; hanno concordato quanto segue:

INDICE

Art. 1 Definizioni Art. 2 Applicabilit  della Convenzione di Chicago Art. 3 Concessione di diritti Art. 4 Designazione ed autorizzazioni di esercizio Art. 5 Ritiro, revoca o sospensione delle autorizzazioni di esercizio Art. 6 Applicabilit  delle leggi e dei regolamenti Art. 7 Riconoscimento di certificati e delle licenze Art. 8 Sicurezza aerea Art. 9 Protezione dell'aviazione Art. 10 Oneri d'uso Art. 11 Esenzione da dazi doganali ed altre imposte Art. 12 Disciplina della concorrenza Art. 13 Tariffe Art. 14 Conversione e trasferimento delle entrate Art. 15 Principi che regolano la capacit  e l'esercizio dei diritti Art. 16 Rappresentanza delle compagnie aeree Art. 17 Assistenza a terra Art. 18 Sistema di prenotazione computerizzato Art. 19 Accordi di cooperazione Art. 20 Statistiche Art. 21 Consultazioni ed emendamenti Art. 22 Composizione delle controversie Art. 23 Conformit  a convenzioni multilaterali Art. 24 Recesso Art. 25 Registrazione Art. 26 Entrata in vigore

Annesso 1 Tabella delle Rotte Annesso 2 Accordi di cooperazione

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Per le finalità del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) "Autorità Aeronautiche" indica, nel caso del Governo della Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; nel caso del Governo della Repubblica del Ruanda, il Ministero incaricato dei Trasporti, o, in entrambi i casi, altro soggetto o ente autorizzato ad espletare le funzioni attualmente esercitabili dalle summenzionate autorità o funzioni simili; (b) "servizi concordati" indicano i servizi aerei di linea sulle rotte specificate nell'Annesso 1 del presente Accordo per il trasporto di passeggeri, merci e posta, separatamente o in combinazione (c) "Accordo" indica il presente Accordo, gli Annessi e tutti gli emendamenti ad essi o al presente Accordo; (d) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "vettore aereo" e "scalo non commerciale" recano il significato ad essi attribuiti dall'Articolo 96 della Convenzione di Chicago; (e) "Certificato di Operatore Aereo" indica un documento rilasciato ad un vettore aereo dalle autorità aeronautiche di una Parte Contraente attestante che il vettore aereo in questione per capacità ed organizzazione professionale è idoneo a garantire il corretto funzionamento dell'aeromobile per le attività di aviazione specificate nel certificato. (f) con "dotazioni dell'aeromobile" si intendono i beni, diversi dalle provviste e dalle parti di ricambio di natura sostituibile, da utilizzarsi a bordo dell'aeromobile durante il volo, ivi comprese le attrezzature di emergenza e sopravvivenza.; (g) "capacità" è la quantità di servizi offerti ai sensi del presente Accordo, generalmente misurati in numero di voli (frequenze) o di posti o di tonnellate di merci offerte su un mercato (coppia di città o paese - paese) su una rotta per un periodo specifico, ovvero giornalmente, settimanalmente, stagionalmente o annualmente. (h) "Convenzione" indica la Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma il 7 dicembre 1944 e include ogni Annesso adottato ai sensi dell'Articolo 90 di tale Convenzione ed ogni emendamento apportato agli Annessi o alla Convenzione ai sensi degli Articoli 90 e 94, nella misura in cui tale emendamento o annesso sia in qualsiasi momento vigente per entrambe le Parti Contraenti; (i) "cambio di macchina" significa una sostituzione di un aeromobile in un punto sulle rotte specificate (j) "code sharing" indica una operazione condotta da un vettore aereo designato utilizzando il codice alfanumerico e il numero di volo di un altro vettore aereo in aggiunta al proprio codice alfanumerico e numero di volo. (k) "vettore designato" significa un vettore designato ed autorizzato ai sensi dell'Articolo 4 del presente Accordo; (l) "UE" sta per Unione Europea, "Stato Membro UE" indica gli Stati Membri dell'Unione Europea; con "Trattati UE" si intendono il "Trattato sull'Unione Europea" e il "Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea"; (m) con "Associazione Europea di Libero Scambio - (EFTA)" si indica l'Associazione dei seguenti paesi e/o loro cittadini idonei a possedere vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana ai sensi degli accordi aerei internazionali, con riguardo specifico a: (a) la Repubblica di Islanda (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo), (b) il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo), (c) il Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo), (d) la Confederazione Elvetica (ai sensi dell'Accordo sul Trasporto Aereo tra la Comunità Economica e la Confederazione Elvetica); (n) con "ricambi" si indicano articoli da

utilizzare nella riparazione o per la sostituzione di parti di un aeromobile durante il volo, comprese le forniture di magazzino; (o) "rotte specificate" sono le rotte specificate all'Annesso 1 del presente Accordo (Tabella delle Rotte) (p) con "provviste di bordo" si indicano i beni di consumo pronti all'uso da utilizzare o vendere a bordo di un aeromobile durante il volo, comprese le forniture di magazzino; (q) il termine "territorio" in relazione ad una Parte Contraente reca il significato ad esso attribuito dall'Articolo 2 della Convenzione di Chicago; (r) con "tariffe" si intendono i prezzi da corrispondere per il trasporto di passeggeri, bagaglio e merci e le condizioni alle quali tali prezzi si applicano, ivi inclusi i costi e le condizioni di agenzia ed altri servizi ausiliari, escludendo tuttavia la remunerazione o le condizioni per il trasporto di posta; (s) con "oneri d'uso" si intende un onere imposto ad un vettore aereo dalla autorità competente o da questa consentito a fronte della messa a disposizione di immobili o strutture aeroportuali o di strutture per la navigazione aerea (ivi comprese le strutture per i sorvoli), o i servizi e le strutture correlati per l'aeromobile, gli equipaggi, i passeggeri e le merci. 2. Nel presente Accordo ogni riferimento a (1) cittadini della Repubblica Italiana e' inteso essere riferito a cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea o della Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA); (2) vettori della Repubblica Italiana e' inteso essere riferito a vettori designati dalla Repubblica Italiana.

Versione in vigore dal 18 febbraio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

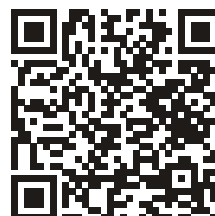
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018
Estremi	Legge 21 gennaio 2022, n. 10
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-10-2022/accordo-art-1>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it